



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 10 Agosto 2025

Prot. 125/25

Al Sottosegretario di Stato per l'Interno

On. Emanuele PRISCO

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Prefetto Attilio VISCONTI

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Ing. Eros MANNINO

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile

Prefetto Maddalena DE LUCA

Al Direttore Centrale per la Salute

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile

Ing. Ennio AQUILINO

All'Ufficio II – Affari Legislativi e Parlamentari

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile

Viceprefetto Giacomo VARANELLI

All'Ufficio III – Relazioni Sindacali

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile

Viceprefetto Renata CASTRUCCI

Oggetto: **Osservazioni CONAPO alla bozza di revisione del D.Lgs. n. 217/05. Richiesta interventi urgenti per la valorizzazione normativa e funzionale della componente psicologica del Corpo.**

La presente in riferimento alla bozza di revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, predisposta in attuazione della delega conferita dall'articolo 12 della legge 4 aprile 2005, n. 42.

Il CONAPO, in coerenza con il confronto in corso sulla riforma del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sollecita l'introduzione di interventi specifici, opportuni e urgenti a tutela della componente psicologica, oggi normativamente non valorizzata nei D.Lgs. 217/2005 e 139/2006, traguardando ciò che accade nella Polizia di Stato e nelle Forze armate, dove analoghe figure professionali sono già destinatarie di riconoscimenti normativi e prerogative che ne rafforzano il ruolo.

DETTAGLIO DELLE RICHIESTE CONAPO PER IL PERSONALE PSICOLOGO

1 - La professione sanitaria (e non tecnica) dello psicologo

L'art. 106 della bozza di revisione del D.lge 217/2005 inerente *le "funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti tecnici nel settore d'impiego scientifico"* riporta che *"all'ambito tecnico-scientifico afferiscono, in relazione alla specifica qualificazione professionale del personale, settori di competenza attinenti all'applicazione delle scienze biologiche, chimiche, geologiche, agroforestali, psicologiche e di eventuali ulteriori discipline di interesse del Corpo nazionale"*.

Si ricomprende quindi il personale psicologo nell'ambito dei ruoli tecnici anziché sanitari.

La legge n. 56/1989 *“Ordinamento della professione di psicologo”* a seguito delle modifiche intervenute con la legge n. 3/2018, **ha incardinato la professione di psicologo tra le professioni sanitarie** di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.

Le attività di *“sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità”* sono un atto tipico della professione di psicologo (Legge 56/1989; Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, *La professione di psicologo: Declaratoria, elementi caratterizzanti ed atti tipici*, 2015) e quest'ultima, come già sottolineato, è a tutti gli effetti una **professione sanitaria**.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) con Ordinanza n 24 del 10/02/2022 nel dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 210, comma 1, del D.Lgs n. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento militare) nella parte in cui non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari, ha evidenziato che il quadro normativo è *“segnato dall'emergere, **tra le professioni sanitarie, della professione dello psicologo**, il cui esercizio, subordinato all'iscrizione in un apposito albo e allo svolgimento di uno specifico percorso formativo, e' inibito anche ai laureati in medicina (ad eccezione dell'attività di psicoterapia: cfr. Consiglio di Stato sez. VI - 25 settembre 2007, n. 4940 in ordine all'impossibilità, per i professionisti medici, di esercitare la psicologia clinica, in quanto riservata agli psicologi)”*.

Spiega il Consiglio di Stato nella medesima ordinanza che *“Con la legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo) è stata introdotta la **figura dello specialista psicologo che esercita, al pari del medico, un'attività professionale a legittimazione riservata e volta alla cura della salute e del benessere della persona**”*.

Il massimo organo della Giustizia Amministrativa ha aggiunto che *“Come il medico si identifica nel professionista, iscritto ad un apposito albo, a cui l'ordinamento riserva le prestazioni medico chirurgiche [...] **così lo psicologo e' il professionista, del pari iscritto a un apposito albo, a cui l'ordinamento riserva le prestazioni di carattere psicologico e socio riabilitativo finalizzate alla cura della salute, con la prevenzione e l'eliminazione del disagio psichico e dei disturbi psicologici**”* e che *“Si tratta di una figura professionale chiamata a dare risposta alle sempre più pressanti istanze di cura provenienti dal contesto sociale, contrassegnato dal costante e continuo incremento dei fenomeni di disagio [...] istanze che hanno contribuito a mettere in risalto una **nuova dimensione del diritto alla salute, quello della salute mentale**, che non può essere declinata riduttivamente nel senso della mera assenza di patologia psichiatrica, ma che impone di considerare il sostrato immateriale dell'essere umano e la sua capacità di relazionarsi con i propri simili. Si tratta di aspetti dell'individuo che, per la loro delicatezza e complessità, non possono che essere affidati alle **cure di una figura professionale specializzata a cui deve essere riconosciuto un valore assiologico non inferiore a quello del medico**”*.

L' art. 208, comma 2 del D.Lgs n. 66/2010 *“Codice dell'ordinamento militare”* ricomprende il personale nell'ambito del Servizio Sanitario Militare tutte le ***“professioni sanitarie [...] riconosciute dal ministero della salute” tra cui ricadono espressamente anche gli psicologi.***

Considerato quanto sopra non appare corretta ed opportuna la previsione di cui all'art.106 della bozza di decreto, laddove continua ad inquadrare gli psicologi del Corpo nazionale vigili del fuoco nell' istituendo ruolo tecnico.

A nulla rileva l'inquadramento della Polizia di Stato nei ruoli tecnici, posto che risale a datazione antecedente le citate norme e pronunciamenti, oltre al fatto che in polizia, il ruolo tecnico è ben diverso dall'istituendo (finto) ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Si rinnova quindi la richiesta di inserimento nel ruolo sanitario.

2 – La mancata previsione dell'abilitazione professionale ai fini dell'assunzione

All'art. 108 della bozza di riforma ordinamentale di cui si discute, tra i requisiti di accesso al ruolo dei direttivi tecnici, non si fa menzione della necessità di possedere l'abilitazione professionale per l'esercizio della professione di psicologo.

Ciò nonostante il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi ha presentato ricorso avverso il decreto dipartimentale 24 ottobre 2022, n. 325, con cui è stato bandito il concorso pubblico, per esami, a 4 posti nella qualifica di Vice direttore tecnico scientifico nell'ambito professionale di psicologia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a seguito del quale il TAR Lazio, con ordinanza n. 1141 del 23 febbraio 2023, ha sospeso in via cautelare la procedura concorsuale disponendo *“il riesame del bando impugnato da parte dell'amministrazione al fine di consentire la **partecipazione alla procedura concorsuale solamente dei soggetti in possesso di abilitazione professionale per l'esercizio della professione di psicologo**”, dal momento che le mansioni proprie dell'attività professionale dello psicologo “– alla luce del quadro normativo vigente – non paiono potersi esercitare senza il previo conseguimento dell'abilitazione professionale”.*

Successivamente, il decreto dipartimentale del 17 marzo 2023, n. 69 ha dato esecuzione alla suddetta ordinanza, provvedendo all'introduzione dell'abilitazione professionale per l'esercizio della professione di psicologo tra i requisiti di ammissione al bando di concorso.

Anche questo dimostra che si tratta di una funzione sanitaria e non tecnica.

Tanto sopra premesso si richiede di inserire il possesso dell'abilitazione professionale per l'esercizio della professione di psicologo.

3 - Attività libero-professionali e convenzioni con il servizio sanitario nazionale

L'art. 128, comma 5, della bozza di riforma ordinamentale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevede che *“**al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti all'esercizio delle attività libero-professionali...**”.*

Non è invece prevista analoga previsione per il personale psicologo.

In merito rammentiamo che sull'argomento è intervenuta la **Corte Costituzionale**, che nella Sentenza 18 maggio 2023, n. 98, ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale dell'art. 210, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66** (Codice dell'ordinamento militare), **nella parte in cui non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti a cui, in deroga all'art. 894 del codice medesimo, non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l'esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale.**

La Corte Costituzionale ha riscontrato un'irragionevole disparità di trattamento tra il medico e lo psicologo militari, nonostante anche quest'ultimo eserciti una professione sanitaria volta alla cura della salute delle persone e, nel Servizio sanitario nazionale sia

inquadrato, insieme ai medici, nel ruolo unico della dirigenza sanitaria e possa esercitare attività libero professionale individuale, al di fuori dell'impegno di servizio.

Tanto sopra premesso si richiede di inserire una specifica norma mutuando l' art. 210 comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e art. 6-bis comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, tenuto conto dell' equiparazione tra medici e psicologi prevista dalla sentenza 18 maggio 2023, n. 98 della Corte Costituzionale.

4 – Funzioni attribuibili all'ambito psicologico

Appare paradossale che all'art. 106 della bozza di decreto, rubricato ***“Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti tecnici nel settore d'impiego scientifico”*** nonostante tratti le funzioni dei direttivi e dei dirigenti tecnici a cui afferisce anche il settore della psicologia, non vengono menzionati i compiti tipici della professione di psicologo e le funzioni di detto personale.

Anche questo dimostra che sono stati inseriti in un ruolo non conforme alle funzioni e alla normativa.

Si chiede di dichiarare le funzioni nel testo, tenendo conto che detto personale non può e non deve essere relegato a sole “mansioni d'ufficio” ma deve essere messo nelle condizioni di dover adeguatamente supportare il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovunque se ne dovesse manifestare la necessità.

Il CONAPO sollecita il recepimento delle suddette proposte.

Seguiranno osservazioni puntuali su altri aspetti della bozza di riordino che presentano, anch'essi, rilevanti criticità trasversali ai diversi ruoli.

Distinti saluti

IL SEGRETARIO GENERALE
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini


